

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli, Avv. Felice Alberto D'Onofrio, II sezione civile  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G.Cont.

TRA

[REDACTED] c.f. [REDACTED], el. te dom. to in Napoli, alla  
piazza Bovio, 14, presso lo studio dell' Avv. Andrea Gaudino che lo rappresenta e  
difende con mandato in calce all' atto di citazione

attore

Contro

Massabielle Tour by Viaggiando srls, in persona l. r.

convenuta-

contumace

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato a mezzo pec, l'istante in seguito all'  
annullamento del pacchetto turistico stipulato con la convenuta per l'importo  
di euro 2580,00 lamentava il mancato rimborso della predetta somma ed il danno  
da vacanza rovinata. Tanto essenzialmente premesso chiedevano la condanna  
delle convenute al rimborso della predetta somma, nonché al risarcimento  
quantificati in euro 5000,00. Incardinatosi il contraddittorio la convenuta benchè  
citata a mezzo pec rimaneva contumace, disposto interrogatorio formale, precisate  
le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con termine fino al 18-12-19  
per deposito eventuali comparse conclusionali

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta. La legittimazione delle parti rimane accertata  
per presunzioni e per tabulas. In particolare al giudice è consentito accertare  
d'ufficio la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di  
resistervi, ossia la "legitimatio ad causam" attiva e passiva, ma non di rilevare

SENT. N. [REDACTED]  
R. G. [REDACTED]  
CRON. 214/20  
REP. 215/20

d'ufficio l'effettiva titolarità dell'obbligazione dedotta in giudizio( ex plurimis Cass. n. 2091-12,4796-06,13756-06).Nel caso di specie ancorchè non contestata dalla convenuta contumace risulta provata per tabulas.Nel merito . Invero va osservato che e' pacifico in giurisprudenza che il creditore che agisca per l' inadempimento e' tenuto a provare l' esistenza del titolo mentre incombe sul debitore convenuto l' onere di provare di avere adempiuto ( Ex plurimis 15677-09, 26953-08 , 1743-07,9351-07, 8615-06, 20073-04,6395-04,15249-03, 5135-03,264 7-03 13925-02,982-02 tutte conformi alla Cass. sez Unite n. 13533-01).Nel caso di specie l' attore ha versato in atti copia del contratto nonché delle ricevute di pagamento .La convenuta peraltro, non si è costituito in giudizio contestando la domanda e disconoscendo la documentazione prodotta ovvero documentando l' avvenuto pagamento. Ebbene la contumacia puo' concorrere insieme ad altri elementi a formare il convincimento del giudice(Cass. n. 7739/07).In ordine all' interrogatorio formale non è chiara la notifica essendo sul plico indicato rifiuto e sull' allegato avviso irreperibilità.Risulta,peraltro, documentalmente accertata, ai sensi dell' art. 2697 cc, sia in ordine all' an che al quantum debeatur, la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato dall' attore , e la convenuta va,quindi,condannato al pagamento di euro 2580,00. Per quanto concerne il danno non patrimoniale va osservato che il riconoscimento del danno morale da vacanza rovinata era stato sancito dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 12 marzo 2002 n. C-168/00, di esecuzione della Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 alla quale fa espresso rinvio l'art.15 del D.lgs. 111/1995, attuativo della Direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", le cui disposizioni sono poi confluite nel Codice del Consumo, D.lgs. 206/2005 . Per ultimo il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 è entrato in vigore, a far data dal 21 giugno 2011, all' art 47 lo ha espressamente introdotto anche nella nostra legislazione prevedendo che nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un

risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta". La Suprema corte con sent. n. 7256/2012 ha affermato la prova del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero. Nel caso specifico considerato che l'istante è stato informato due giorni prima dell'annullamento della crociera prevista dall'11-01-18 al 18-08-18 va riconosciuta, in via equitativa la somma di euro 200,00. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m.55-14 in relazione alle fasi effettivamente svolte

P.Q.M.

pronunciando definitivamente sulla causa promossa come in narrativa, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

-accoglie la domanda e condanna la convenuta in solido al pagamento in favore degli istanti in proprio e nella epigrafata qualità della complessiva somma di euro \*2780,00\* oltre interessi legali dalla domanda ;

- condanna la predetta convenuta al pagamento in favore del procuratore antistatario, delle competenze del presente giudizio, che liquida, in euro \*150,00\* per spese, euro \*1205,00\* per competenze legali, oltre iva, cpa e rimb. spese generali compresi ; -Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge. Napoli, li 15

Il Giudice di Pace

Avv. Felice A. D'Onofrio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
15

A Napoli, li

IL CAVALIERE  
FRANCESCO RASSO

[WWW.ASSORIMBORSI.IT](http://WWW.ASSORIMBORSI.IT)